



Comune di Fragagnano

Provincia di Taranto

Comando Polizia Locale

Via Vittorio Emanuele, 36 - tel: 099-956.15.63 - fax: 099.6610894  
e-mail: [comandopmfragagnano@libero.it](mailto:comandopmfragagnano@libero.it) pec: [comandopm.fragagnano@pec.it](mailto:comandopm.fragagnano@pec.it)

***Regolamento per la disciplina della sosta negli  
“stalli rosa”, destinati ai veicoli adibiti al servizio  
delle donne in stato di gravidanza o di genitori con  
un minore di età non superiore a due anni***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## ART. 1

### FINALITÀ – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

Il D.L. n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa».

Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Fragagnano, negli stalli così detti “rosa” riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada e della deliberazione della Giunta comunale.

## ART.

### 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- **donne in stato di gravidanza:** donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- **genitori con un bambino di età non superiore ai due anni:** i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- **stallo rosa:** aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.).
- **permesso rosa:** tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallone rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino

di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile).

### **ART. 3**

#### **OGGETTO**

Oggetto del presente Regolamento sono tutte le aree di sosta, appositamente identificate ed individuate da provvedimenti di viabilità e Deliberazioni di Giunta, di cui all'articolo precedente, le cui caratteristiche tecniche sono definite dalla normativa di settore (C.d.S. e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione), nonché il processo di rilascio dell'autorizzazione e del relativo permesso.

### **ART. 4**

#### **SOGGETTI**

Gli stalli di sosta riservati sopra descritti possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente; il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) essere donna residente nel Comune di Fragagnano, ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- b) essere genitore residente nel Comune di Fragagnano, di un bambino di età non superiore a due anni.

### **ART. 5**

#### **MODALITÀ DI RILASCIO DEL PERMESSO ROSA**

Il "permesso Rosa" verrà rilasciato dagli Uffici preposti del Comando di Polizia Locale, in seguito alla richiesta inoltrata dall'interessato sull'apposito modello all'uopo predisposto.

Ai fini del rilascio del contrassegno la/il richiedente dovrà allegare:

- nel caso di donna incinta, il certificato del medico competente, attestante lo stato di gravidanza della richiedente;
- nel caso di neo mamma il certificato di nascita del figlio;
- copia della patente di guida dell'avente diritto;

- copia della/e carte di circolazione del/ei veicolo/i da autorizzare (al massimo n. 2 veicoli);

Il contrassegno ottenuto ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate e può essere utilizzato solo nei veicoli la cui targa è riportata sul permesso e che al momento dell'arrivo e della partenza trasportino l'intestatario del tagliando.

La validità temporale del "Permesso Rosa" è così determinata:

- nel caso di donna in fase di gravidanza, dalla data di inizio della gravidanza per un periodo massimo di tre anni, comprendendo così anche la fase del puerperio;

- nel caso di donna in fase di puerperio, dalla data in cui viene rilasciato il permesso e fino al giorno del compimento del secondo anno di età come da certificato di nascita del neonato.

Sul contrassegno sono riportati il numero del tagliando, la data di rilascio, il periodo di validità, la/le targa/ghe del/ei veicolo/i autorizzato/i. La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata a partire dal terzo mese di gravidanza.

Per ogni soggetto sarà rilasciato un solo contrassegno, su cui verrà riportata la/le targa/ghe di un massimo di tre veicoli che non dovranno essere necessariamente di proprietà della richiedente.

Il modello allegato compilato in tutte le sue parti va depositato a mano al protocollo del Comune di Fragagnano o inoltrato alle pec: [protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it](mailto:protocollo.comune.fragagnano.ta@pec.it), [comandopm.fragagnano@pec.it](mailto:comandopm.fragagnano@pec.it), avente come destinatario il Comando di Polizia Locale del Comune di Fragagnano. La modulistica con il testo della domanda da compilare sarà resa disponibile presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale.

L'istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato il rilascio del contrassegno e si precisa che bisognerà attendere il rilascio del permesso per poter usufruire del posto rosa, la semplice presentazione della domanda non abilita a poter usufruire della riserva.

I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Fragagnano, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all'interno del modulo stesso.

Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all'indirizzo istituzionale del Comune: [comandopm.fragagnano@pec.it](mailto:comandopm.fragagnano@pec.it) oppure, presentate personalmente all'Ufficio Protocollo negli orari

di sportello. Il ritiro del permesso rosa nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

## **ART. 6**

### **MODALITÀ D'USO DEL PERMESSO ROSA**

Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli “rosa” riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere da parte degli addetti il controllo della sosta, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso; congiuntamente al permesso dovrà essere indicata, tramite apposito dispositivo, l'orario d'inizio della sosta. Il permesso rosa consente infatti la sosta nelle aree riservate per un massimo di due n. (2) ore consecutive, al fine di tutelare il diritto di ciascuno di usufruire del beneficio.

In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l'organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall'art. 188-bis del Codice della Strada. La fruizione del permesso in oggetto è tassativamente legata alla presenza del minore, condizione indispensabile affinché anche i legittimi titolari ne possano beneficiare.

Si specifica che NESSUNO oltre i TITOLARI indicati sul retro del permesso possono farne uso; quest'ultimo non è cedibile in nessun caso e a nessun titolo a terzi. La normativa prevede che il permesso rosa sia usufruibile dal genitore NON ACCOMPAGNATO, alla guida di un veicolo, con la presenza del minore in auto, per poter usufruire del permesso.

## **ART. 7**

### **CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA**

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio contestuale dell'autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione di entrambi in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

**ART. 8**

**SANZIONI**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada ai sensi dell'art. 188- bis Codice della Strada.

**ART. 9**

**NORME FINALI**

In caso di presenza di norme incompatibili con il presente Regolamento, contenute in altre disposizioni comunali precedentemente approvate, esse sono da ritenersi abrogate. Il presente Regolamento entrerà in vigore non appena ne verrà dichiarata l'immediata eseguibilità dal Consiglio Comunale della Città di Fragagnano attraverso apposita Deliberazione che ne disponga l'approvazione.